

Accordi regionali per CIG in deroga.

Puglia.

Accordo Quadro Regione Puglia per la fruizione della cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, 20 marzo 2020.

campo di applicazione

I trattamenti di CIG in deroga sono destinati ai **datori di lavoro del settore privato con unità produttiva nel territorio della Regione Puglia**, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali **non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro**, comprese quelle dei Fondi di Solidarietà Bilaterali.

destinatari

Sono beneficiari del trattamento di CIG in deroga i **lavoratori subordinati anche a tempo determinato**, in forza al 23 febbraio 2020 con le seguenti qualifiche: operai, impiegati, quadri.

Rientrano, altresì, tra i beneficiari del trattamento:

- i soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
- i lavoratori somministrati, se non già coperti dal Fondo di Solidarietà Bilaterale, solo se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti;
- gli apprendisti, fermo restando che nell'ipotesi in cui in organico vi siano lavoratori non apprendisti la sospensione non può essere riferita ai soli apprendisti;
- i lavoratori con contratto di lavoro intermittente esclusivamente se già in forza al 23 febbraio 2020 e nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate secondo la media dei 12 mesi precedenti;
- gli operai agricoli a tempo determinato già assunti al 23 febbraio 2020, nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate secondo la media dei 12 mesi precedenti;
- i pescatori, anche delle acque interne, a qualsiasi titolo imbarcati, così come risultante dal ruolino di equipaggio al 23 febbraio 2020. Per tale settore, il riferimento sarà la giornata lavorativa e la fruizione del beneficio potrà avvenire anche in riferimento a giornate non continuative.

Le imprese obbligate al versamento ai Fondi di cui all'art.27 del D.Lgs. 148/2015, tra cui quelle artigiane di qualsiasi dimensione tenute al versamento al Fondo FSBA, devono fare ricorso agli specifici strumenti di sostegno al reddito da questi predisposti.

Per i lavoratori con contratto di lavoro a termine l'accesso ai trattamenti di cassa integrazione in deroga deve essere consentito solo per la durata del rapporto in essere senza la previsione di proroghe del contratto di lavoro, con la sola esclusione delle ipotesi di contratti a termine per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto.

Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Restano esclusi dal trattamento di integrazione salariale in deroga dirigenti e lavoratori domestici.

durata

La CIG in deroga è riconosciuta per la durata della sospensione o riduzione del rapporto di lavoro e comunque per un **periodo non superiore a nove settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020 fino al 23 agosto 2020**, limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data del 23 febbraio 2020.

informative e accordi sindacali

I datori di lavoro accedono al trattamento di cassa integrazione in deroga previo accordo, che può essere concluso anche in via telematica, con le RSA/RSU ove presenti e in mancanza con le OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L'accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti. In tal caso i datori di lavoro sono tenuti comunque a informare preventivamente alla presentazione della domanda le OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a mezzo PEC o mail.